



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3 - "Coordinamento attività di vigilanza e controllo degli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"

L'ASSESSORE

VIS TO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 26 della l.r. 44/91;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 243 bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ed in particolare il comma 2 dell'art 6;

VISTO il D.A. n. 266/S.3 dell'11/11/2016 con il quale è stato nominato il dott. Domenico Carlo Turruciano, Funzionario Ispettore del Servizio 3, Commissario ad acta per la cura in via sostitutiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993 n. 26, 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, del procedimento di approvazione della dichiarazione del dissesto finanziario del comune di Mazzarrone per l'impossibilità dichiarata, da parte del responsabile del servizio finanziario, di predisporre in equilibrio lo schema di bilancio di previsione 2015/2017; nonché poter proporre un piano di riequilibrio sebbene il consiglio comunale avesse in data 9/6/2016 con deliberazione n. 21, non approvata la proposta di dissesto, esprimendo la volontà di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis e ss. del TUEL, concretizzata nell'atto deliberativo 24 dell'8/7/2016;

CONSIDERATO che, per effetto della scelta operata dal Consiglio Comunale, di procedere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale in luogo della dichiarazione dello stato di dissesto, ai sensi dell'art.243 bis - comma 5 del TUEL, l'Ente, avendo a disposizione un termine di 90 giorni per l'approvazione dello stesso piano, decorrenti dalla data della deliberazione di ricorso alla detta procedura, ha inibito di fatto l'azione sostitutiva attivata preordinatamente dal Servizio 3, con la nota prot. n. 6379 del 10.05.2016, con la quale gli organi del Comune di Mazzarrone sono stati diffidati, entro il termine di giorni 30, a porre in essere i rispettivi provvedimenti sotesi alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;

VISTA la nota prot. 13870 del 15/11/2016, assunta al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali in data 21/11/2016 al n. 17229 con la quale la Presidenza del Consiglio comunale di Mazzarrone ha comunicato che il consiglio comunale con atto deliberativo 32 dell'8/11/2016 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la nota prot. 7367 del 5/9/2017, assunta al registro del protocollo del dipartimento delle Autonomie Locali in data 6/9/2017 al n.14234, con la quale la Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione Siciliana – ha notificato la deliberazione n.138/2017 adottata nella adunanza del 25/7/2017 in ordine all'esito della verifica del piano di riequilibrio finanziario adottato dal comune di Mazzarrone con atto deliberativo n. 32 dell'8/11/2016;

PRESO ATTO che nella stessa delibera, la Corte dei Conti ha accertato la tardiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio comunale di Mazzarrone, oltre il termine perentorio dei 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis, comma 5

del Tuel, rimettendo per i provvedimenti conseguenziali la stessa delibera a questo Assessorato affinché possa provvedere agli “... *adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia alla diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;*”

VISTA la deliberazione 22/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella quale e per la fattispecie in esame, ovvero il mancato rispetto del termine di cui all'art. 243 bis comma 5 – deve applicarsi la procedura prevista dall'art. 6 comma 2 del d.lgs 149/2011;

VISTA la nota prot. 14695 del 12/9/2017 con la quale il Servizio 3 -Ufficio Ispettivo ha inoltrato, al servizio I del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, per i profili di competenza, la deliberazione della Corte dei Conti n. 138/2017/PRSP del 25/7/2017;

VISTA la nota prot. 118436 del 20/11/2017, con la quale il Servizio I del Dipartimento delle Autonomie Locali ha accertato il decorso infruttuoso del termine assegnato, da parte del comune di Mazzarrone per la dichiarazione del dissesto finanziario, ed ha comunicato al Servizio 3, di procedere senza indugio agli adempimenti successivi di competenza attraverso la nomina del Commissario ad acta che, in sostituzione degli organi comunali, dia seguito alla deliberazione della Corte dei Conti richiamata e pervenga alla dichiarazione del dissesto finanziario del medesimo Comune;

VISTO, ancora, il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993 n. 26, 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, a mente del quale è applicabile il predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del dissesto finanziario da parte degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, in servizio presso l'Ufficio Ispettivo, quale Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone, al fine di dare completa esecuzione alla delibera della Corte dei Conti più volte richiamata in sostituzione, ai sensi per gli effetti dell'art. 109 bis dell'OREELL, degli organi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2015, n. 23;

VISTO il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatosi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1 - Per quanto in premessa specificato che deve intendersi riportato e trascritto e per le finalità espresse dall'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il sig./dr. ANTONIO GANOFALO, in servizio presso questo Dipartimento, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone (CT) con i compiti in premessa specificati.

Art. 2 - Il Commissario ad acta, preliminarmente, dovrà verificare se sia stata o meno predisposta, da parte dei Servizi Finanziari dell'ente, la proposta per la deliberazione del dissesto finanziario in argomento.

Acquisita la proposta, la stessa dovrà essere prontamente inviata all'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, affinché quest'ultimo provveda a rendere, nei tempi più brevi, la

prescritta relazione, ove la stessa non sia stata ancora resa, di cui all'art. 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Art. 3 – Previo accertamento del regolare e completo corredo degli atti allegati alla proposta di deliberazione, il Commissario ad acta provvederà a convocare, il Consiglio comunale per l'approvazione della deliberazione relativa alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, assegnando un termine di giorni 30, decorrenti dall'adunanza, entro il quale il Civico Consesso dovrà provvedere all'adempimento suddetto.

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione del Consiglio, con all'ordine del giorno l'approvazione della deliberazione in argomento, il Commissario ad acta dovrà assegnare, con apposito avviso da notificare a tutti i Consiglieri, un termine di giorni 30 entro cui dovrà essere adottato il relativo atto.

In ogni caso, i sigg. Consiglieri dovranno essere formalmente avvertiti che l'infruttuosa decorrenza del termine assegnato comporterà l'azione sostitutiva del commissario ed il conseguente avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni della sospensione del Consiglio comunale e del successivo scioglimento, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.


Art. 4 – Il Commissario ad acta, allo spirare del termine assegnato, ove lo stesso sia decorso inutilmente, approva la deliberazione relativa alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, in sostituzione del Consiglio inadempiente, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per i conseguenziali adempimenti ed alla Corte dei Conti.

Art. 5 - Al Commissario ad acta sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 18.01.2018


L'ASSESSORE
On.le Bernadette Grasso



Il Dirigente Generale
Dott. V. Prillo



Il Dirigente del Servizio
F. Gagliano



Il Funzionario Direttivo
A. Garofalo

